

Aggiunta n° 1 al regolamento della PKE-CPE Fondazione di previdenza Energia del 1° gennaio 2007

conformemente alle decisioni della Consiglio di fondazione del 24 maggio 2007, modifiche in corsivo

Art. 14

Prestazioni per conviventi

- (1) Alle stesse condizioni del coniuge (art. 13), il convivente *non coniugato*, designato dall'assicurato o dal beneficiario di rendita di vecchiaia o d'invalidità, che sia dello stesso sesso o di sesso diverso, ha diritto a una rendita per superstiti equivalente alla rendita coniugale, a condizione che
- il convivente abbia superato il 35° anno di età e possa provare di avere vissuto con l'assicurato deceduto negli ultimi 5 anni prima del decesso o debba provvedere al sostentamento di figli comuni, e
 - invii una richiesta scritta alla Fondazione entro tre mesi dal decesso dell'assicurato o del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, allegando le relative prove.
- (2) *In caso di matrimonio del convivente, la rendita per conviventi si estingue e un'indennità pari a tre volte l'importo annuo della rendita per conviventi è accordata.*
- (3) *I conviventi di assicurati o di beneficiari di rendita di vecchiaia o invalidità coniugati non hanno diritto a una rendita per conviventi. Non sussiste inoltre diritto alla rendita per conviventi se*
- la convivenza è durata meno di 5 anni prima del *raggiungimento dell'età di pensionamento* dell'assicurato o
 - la persona beneficiaria percepisce una rendita coniugale o per conviventi.